

**SCHEMA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CONDUZIONE OPERATIVA, SUPPORTO SPECIALISTICO E
HELP DESK DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ROMA SERVIZI PER
LA MOBILITA’. CIG: 9070944BC8 – CUI:
S10735431008202200011**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di....., nato/a a il, nella sua in qualità di Presidente, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra, (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM o Committente**)

e

dall'altra parte, la Società con sede legale in, Via n., Codice Fiscalee Partita IVA n., risultata aggiudicataria della gara per l'affidamento dei servizi di conduzione operativa, supporto specialistico e help desk dei sistemi informativi di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l, per la quale interviene il Sig. nato a (..) il, in qualità di Amministratore Unico/Legale rappresentante, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicato anche come **“Appaltatore”**), si conviene e stipula quanto segue

Premesse

- a) con Bando di gara n. 2/2022, RSM ha indetto una Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ("D.L. n. 76/2020") - convertito in Legge n. 120/2020 -, 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. ("Codice"), come modificati dal D.L. 77/2021, per l'affidamento dei servizi in epigrafe, autorizzata con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 5 del 31/01/2022;
- b) in esito all'esperimento della procedura di gara, con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. ... del .././20.. è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi relativi alla conduzione operativa, supporto specialistico e help desk dei sistemi informativi di Roma servizi per la mobilità S.r.l, in favore della Società che ha quotato un ribasso percentuale del%;
- c) il predetto Provvedimento di aggiudicazione n. .../.... è efficace, attesa la verifica con esiti positivi, tramite sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti, dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) la Committente, in data .././....., ha inoltrato sul portale BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - istanza per l'ottenimento, nei confronti dell'Appaltatore, della Comunicazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., o dell'informativa liberatoria provvisoria, ex art.

3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

- e) in data __.__.____ sono state emesse le “informative liberatorie provvisorie” (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (**ovvero**), la relativa istanza è ad oggi senza riscontro e, pertanto, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni previsto per il silenzio assenso dall’art. 92 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- f) l’Appaltatore, contestualmente all’offerta, ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull’esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- g) la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell’Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data .././....;
- h) conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell’art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;
- i) il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l’Ing. Luca Avarello (nel seguito, brevemente RPE).

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

RSM affida all'Appaltatore - che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente contratto – i servizi di conduzione operativa, supporto specialistico e Help Desk dei sistemi informativi di Roma servizi per la mobilità, di cui al Bando di Gara n. 2/2022, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale e relativo Allegato Tecnico ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del .. /.. /....., nonché alle migliori condizioni dell'offerta tecnica, da esso presentate in sede di gara, in quanto compatibili.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire tutte le prestazioni supplementari e migliorative proposte nell'Offerta Tecnica, prodotta in sede di gara.

In particolare, garantisce:

- (elenco proposte supplementari/migliorative).

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 L'importo massimo del contratto ammonta complessivamente a € **600.000,00** (euro seicentomila/00), oltre IVA così suddiviso:

a1) € _____ (euro _____ /00), oltre IVA, al netto del ribasso del% quotato dall'Appaltatore in sede di gara ed applicato sull'importo a base di gara di € **547.400,00** (Euro cinquecentoquarantasettemilaquattrocento/00), oltre IVA, per canone triennale per il servizio di conduzione operativa, supporto specialistico e Help Desk comprensivo di presidio on-site.

a2) € _____ (Euro _____ /00), oltre IVA, ammontare per i servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 2.2, pari alla somma di € 50.000,00, inizialmente stanziati per l'espletamento di detti

servizi, ed €00, corrispondente all'importo dei risparmi ottenuti applicando il ribasso quotato dall'Appaltatore del% al suddetto importo a base di gara di € 547.400,00 per il canone triennale.

b) € **2.600,00** (Euro duemilaseicento/00), oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 - DURATA

Il presente contratto avrà una durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data indicata in apposito verbale di presa in carico dei sistemi, secondo quanto dettagliato ai paragrafi 2 e 10 del Capitolato Speciale.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE

I servizi oggetto del presente contratto consistono nel prendere in carico, condurre e mantenere sempre aggiornata e funzionante l'infrastruttura hardware e software dettagliata nell'allegato tecnico del Capitolato Speciale, e comprendono anche tutte le attività necessarie per ripristinare il corretto stato dei sistemi a fronte di malfunzionamenti, secondo quanto riportato ai paragrafi 3 e ss. del Capitolato Speciale.

In particolare:

1) Conduzione operativa dell'infrastruttura e dei sistemi (paragrafo 3.1 Capitolato Speciale)

Il servizio comprende tutti gli interventi ordinari e straordinari necessari a garantire il perfetto funzionamento delle componenti che costituiscono l'infrastruttura tecnologica in uso presso RSM (e descritta nell'allegato tecnico al Capitolato Speciale).

2) Supporto specialistico (paragrafo 3.2 Capitolato Speciale)

Il supporto specialistico è previsto in generale come completamento al servizio di conduzione operativa delle infrastrutture e dei sistemi; al contempo, però, RSM si riserva di utilizzarlo anche come surrogato del servizio di conduzione operativa in circostanze particolari, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Presidio on-site per attività non remotizzabili a complemento di un servizio di conduzione operativa da remoto;
- Presidio on-site per sedi periferiche;
- Attività estemporanee che richiedono un impegno extra per un periodo limitato.

Pertanto, è da intendersi che il servizio di supporto specialistico possa includere anche le attività descritte al paragrafo 3.1 del Capitolato Speciale.

3) Help Desk (paragrafo 3.3 Capitolato Speciale)

Dovranno essere espletate attività relative alle seguenti categorie: assistenza hardware, assistenza applicativa, assistenza sistemistica, attività pianificate e programmate, assistenza sulla connettività, dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale.

4) Richieste Aggiuntive (paragrafo 3.4 del Capitolato Speciale)

L'Appaltatore, inoltre, prende atto della facoltà di RSM di richiedere servizi aggiuntivi per svolgere attività non continuative, occasionali e/o in emergenza, inerenti all'evoluzione dei servizi esistenti e che richiedano assistenza sistemistica e/o supporto specialistico. Gli interventi potranno essere di tipo "a corpo" o "a consumo" a seconda del tipo di attività richiesta e saranno svolti da un team di risorse professionali

dell'Appaltatore; si veda, per il dettaglio il paragrafo 3.4 del Capitolato Speciale.

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Speciale, che qui si intendono per intero riportati, nonché alle condizioni migliorative definite nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in quanto compatibili.

Si evidenzia che detti servizi - a meno di specifici riferimenti - potranno essere erogati con duplice modalità:

- Gestione Servizi da remoto

Attraverso un "Centro Servizi" attivo 24/7 e 365 giorni l'anno, dotato di una "control room" per il monitoraggio e la gestione dei sistemi e connesso con la rete di RSM attraverso una VPN Site to Site che permetterà lo svolgimento delle attività garantendo la sicurezza delle comunicazioni.

- Gestione Servizi con presidio on-site

Tramite personale tecnico di cui al successivo art. 8 presso le due principali sedi di RSM (Piazzale degli Archivi 40 e via di Vigna Murata 60) e, nel caso di necessità, presso alcuni punti sul territorio di Roma (checkpoint Laurentina, checkpoint Aurelia, infobox stazione Termini) secondo le indicazioni dei referenti di RSM.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali

e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

7.1 Si rinvia ai paragrafi 5 e 6 del Capitolato Speciale per quanto riguarda gli strumenti operativi e la metodologia proposta per l'erogazione.

7.2 Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 8 - MODALITA' DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

8.1 Tutti gli interventi di Help Desk saranno tracciati sul sistema di Trouble Ticketing, sul quale dovranno essere registrate tutte le informazioni necessarie per la puntuale tracciatura degli eventi e delle attività in tutte le fasi di svolgimento e con i relativi tempi di intervento. Il sistema di Trouble Ticketing consentirà quindi il monitoraggio degli SLA come definiti nel paragrafo 7 del Capitolato Speciale, che qui si intende integralmente riportato.

Al fine di garantire un'erogazione costante e di qualità del servizio di assistenza e manutenzione, l'Appaltatore dà atto che il Service Level Agreement (SLA) minimo di cui al paragrafo 7 del Capitolato Speciale dovrà essere mantenuto nel tempo.

ART. 9 - TEAM DI PROGETTO

L'Appaltatore avrà la responsabilità di organizzare le attività da remoto, nel proprio Centro Servizi, definendo la composizione e il dimensionamento del team operativo allo scopo di garantire il rispetto dei livelli di servizio.

In ottemperanza a quanto previsto ai paragrafi 8 e ss. del Capitolato Speciale e tenuto conto dell'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore, il gruppo di lavoro sarà composto secondo le prescrizioni indicate ai citati paragrafi. L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro indicato in offerta. Eventuali sostituzioni dovranno essere tempestivamente comunicati a RSM che dovrà rilasciare il proprio nulla osta preventivo nel merito, a pena di risoluzione del contratto. In ogni caso, devono essere garantiti i medesimi skill, in termini di formazione professionale, di esperienza maturata e livello di certificazione.

ART. 10 - AVVIO DELLE ATTIVITA' - TRASFERIMENTO KNOW-HOW

L'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle prescrizioni e relative tempistiche contenute nel paragrafo 10 del Capitolato Speciale in ordine alle fasi di acquisizione del know-how, da effettuarsi all'atto dell'avvio delle attività ed alla scadenza contrattuale delle stesse, quale passaggio di consegne al nuovo fornitore.

ART. 11 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale sarà pagato in rate trimestrali posticipate, a seguito di fatture regolarmente emesse dall'Appaltatore. Ogni rata sarà pari ad 1/12 del canone triennale di cui al precedente art. 3.1 punto a1) oltre al valore di eventuali servizi extra consuntivati con esito positivo, fino alla concorrenza della somma di cui al precedente art. 3.1 punto a2), alla quota parte degli oneri della sicurezza di cui al punto a 3) del suddetto articolo e

all'IVA. Dovranno essere evidenziati nella fattura: data, trimestre di riferimento e numero di CIG.

11.1 RSM effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca Ag. .. di codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare il Sig., nato a (..) il .././....., C.F.:, a 60 giorni fine mese data fattura.

11.2 Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

11.3 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11.4. L'Appaltatore si obbliga a comunicare a R.S.M. gli estremi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, qualora, in relazione a tali dati siano intervenute variazioni rispetto a quanto riportato nel precedente comma 6.

11.5 L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n. 136/2010 vengono assunti dalle parti contraenti.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, mediante garanzia fideiussoria n. rilasciata dalla (Società) Ag.n. in data .././20.., per un importo di Euro(Euro/00), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 13 - PENALITA'

13.1 RSM applicherà le penali previste all'articolo 12 del Capitolato Speciale.

13.2 Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento e inviata a mezzo PEC, da parte di RSM. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti dalle somme dovute al Fornitore per fatture non ancora pagate in relazione a qualunque credito maturato o maturando da parte di RSM o, in mancanza, mediante incameramento parziale o totale della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del C.d.C..

13.3 E' fatta salva la facoltà di RSM di risolvere il contratto qualora l'ammontare delle penalità raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, ovvero l'Appaltatore prenda iniziative ed interventi non autorizzati da RSM sui sistemi che non siano strettamente legati ad attività di manutenzione e assistenza sistemistica, faranno maturare il diritto da parte di RSM di

risolvere il Contratto e conseguentemente attivare le procedure di cessazione del servizio.

In tutti i casi di risoluzione, RSM incamererà il deposito cauzionale, a titolo di risarcimento forfettario del danno.

13.4 Per ogni altro adempimento contrattuale, a carico dell'Appaltatore, si rinvia ai paragrafi 4, 5, 7 ed 8 del Capitolato Speciale che qui si intendono integralmente riportati.

È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto all'art.12 del Capitolato Speciale, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore, assegnandogli un termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

14.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto *ex art. 1456* Codice Civile, oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste da altri articoli del presente contratto, le fattispecie di seguito indicate:

- qualora, nei confronti dell'Appaltatore e/o di un suo subappaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

- in caso di sopravvenuta perdita, in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, nonché di uno o più dei requisiti attinenti alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e/o alla capacità professionale e tecnica prescritti ai sensi della documentazione di gara;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 16;
- per una o più violazioni del codice di "*Corporate Governance*", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 17;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano stati comminate penali da ritardo per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare complessivo del contratto.

14.2 La risoluzione del contratto per qualsivoglia motivo, comporterà l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, e la correlativa segnalazione all'A.N.AC.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

15.1 Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

15.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 7.2 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 11.3.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell'art. 105, del Codice.

ART. 16 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

16.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 17 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D'INTESA

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la

responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link:
<https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

17.2 L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

17.3 Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

17.4 La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Accordo Quadro e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati personali in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

All'uopo, l'informativa privacy predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

ART. 19 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM si riserva facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

ART. 20 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a R.S.M., è efficace solo se non rifiutata da R.S.M., ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 2/2022 nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.

ART. 21 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 22 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma servizi per la mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(_____)

(_____)

Il sottoscritto, in qualità di Amministratore Unico/ legale rappresentante della società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.